

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 529

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OLIVERIO, COCCIA, FABBRI, GRASSI, GULLO, LODOLINI,  
MAGORNO, RAMPI, VENITTELLI**

Istituzione di un servizio di assistenza sanitaria sui treni viaggiatori a lunga percorrenza e sugli aerei a media e lunga tratta

*Presentata il 25 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende istituire un servizio di assistenza sanitaria sui treni viaggiatori a lunga percorrenza e sugli aerei a media e lunga tratta, prevedendo la presenza di un medico o di un infermiere con la dotazione di medicinali e di apparecchiature di pronto soccorso.

Il trasporto ferroviario ed aereo è un servizio utilizzato da un elevatissimo numero di cittadini. Numerose sono le richieste — anche a causa del verificarsi negli ultimi mesi di episodi talvolta anche

letali — di incrementare la sicurezza dei viaggiatori e la qualità del servizio ferroviario ed aereo anche per quanto riguarda l'aspetto sanitario durante il viaggio, in attesa di raggiungere la stazione ferroviaria o l'aeroporto più vicino.

In molti Paesi d'Europa sono state già avviate simili iniziative. Anche per questo nel nostro Paese è necessario predisporre un servizio di assistenza sanitaria per migliorare la qualità, la sicurezza e la competitività del trasporto ferroviario ed aereo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società che assicurano il trasporto ferroviario provvedono all'istituzione di un servizio di assistenza sanitaria, assicurando la presenza di un medico o di un infermiere altamente specializzato sui treni adibiti al trasporto viaggiatori con percorrenza superiore a 500 chilometri e, comunque, sui treni che effettuano percorsi della durata di almeno cinque ore, ovvero di almeno un'ora senza fermate intermedie. Allo stesso obbligo sono tenute tutte le società di navigazione aerea relativamente alle tratte di media e lunga percorrenza.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti del personale medico e infermieristico nonché la dotazione delle apparecchiature di pronto soccorso e dei medicinali necessari all'espletamento del servizio di assistenza sanitaria sui treni e sugli aerei di cui al comma 1 del presente articolo. Con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di coordinamento tra il servizio di assistenza sanitaria sui treni viaggiatori a lunga percorrenza e sugli aerei a media e lunga tratta e il servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica « 118 ».

3. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

